

**Copia Albo****Determinazione
del
SEGRETARIO COMUNALE****N. 235 Del 23/11/2012****OGGETTO:****FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETA' IDROELETTRICA DEL GRUPPO C.V.A. APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 1 DELLA L. 135/2012 - PREVISIONE DI INDIZIONE DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. ADESIONE, NELLE MORE, ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETA' C.V.A. TRADING EX ART. 57, C.2, LETT.C.) DEL D. LGS. 163/2006. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.**

U.E.B.	FATT. PROD.	C.D.C	IMPORTO	DATI CONT.
1.02.02	1251	Vari	€ 116.780,00	I DA 2013/627 E 2013/637
1.02.02	1273	1211	€ 30,00	I 2012/617
TOTALE			€ 116.780,00	

=====

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li 23/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Ferruccio PARISIO

OGGETTO : , ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETA' C.V.A. TRADING EX ART. 57, C.2, LETT.C.) DEL D. LGS. 163/2006. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA., ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETA' C.V.A. TRADING EX ART. 57, C.2, LETT.C.) DEL D. LGS. 163/2006. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione Pluriennale 2012/2014 e la relativa relazione previsionale e programmatica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2012, esecutiva e le successive variazioni, esecutive;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/03/2012 ad oggetto: “Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di uffici e servizi . Bilancio triennio 2012/2014”, esecutiva e successive integrazioni, tutte esecutive;

Richiamata la seguente corrispondenza:

- nota della società Idroelettrica S.c.r.l., attuale fornitore di energia elettrica, del 05/10/2012 registrata agli atti di questo Comune al prot. n° 9038/X del 10/10/2012 con la quale informa che, la stessa, dal 2013 non fornirà più energia elettrica ai Comuni propri soci e comunica l’arrivo - a breve - di una proposta per la fornitura di energia elettrica da parte di CVA Trading S.r.l., società del gruppo C.V.A. S.p.A.;
- nota della società CVA Trading S.r.l. del 08/10/2012 registrata agli atti di questo Comune con il prot. n° 9126/X del 12/10/2012 ad oggetto: “Offerta commerciale per la fornitura di energia elettrica anno 2013” con la quale comunica che la società stessa riuscirà a mantenere i medesimi prezzi praticati dal precedente fornitore I per quanto attiene il costo della componente energia, evitando quindi l’aumento di detta parte stimabile in circa 2,5 €/MWh per l’anno successivo;
- nota della società CVA Trading S.r.l. del 25/10/2012 registrata agli atti di questo Comune con il prot. n° 9819/X del 02/11/2012 ad oggetto: “Contratto di fornitura di energia elettrica anno 2013” con la quale ci viene inviato il contratto composto da: Condizioni Individuali, Condizioni economiche, Condizioni generali e Allegato A – Elenco dei Punti di prelievo;

Precisato che gli operatori Idroelettrica S.c.r.l. e CVA trading S.r.l. fanno parte della società CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque e che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27/02/2006 era stata conferita procura al legale rappresentante del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta B.I.M. – Bacino Imbrifero Montano affinché procedesse all’acquisto dalla società CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque di una quota di nominali euro 50,00 della società Idroelettrica S.c.r.l.;

Atteso che la fornitura di energia elettrica, dell’attuale fornitore società Idroelettrica S.c.r.l., a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n° 20/2006 sopra richiamata, è avvenuta a tariffe convenienti per l’Amministrazione;

Considerato di dover esaminare la questione dell’affidamento della fornitura di energia elettrica alla luce del più recente quadro normativo, il tutto alla luce di due linee di analisi.

PRIMA LINEA DI ANALISI

La prima valutazione deve essere fatta in merito all’applicabilità o meno di talune fattispecie di affidamento al Comune di Brusson, che ha una popolazione residente al 31/12/2011 di 861 persone e si inserisce quindi nella fascia dei comuni montani al di sotto dei 5.000 abitanti che sarà ora preso in considerazione.

La legge 6 luglio 2012, n. 94, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (GU n. 156 del 6/7/2012), reca, all’articolo 7, disposizioni di modificazione dei commi 449 e 450 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244).

Per effetto di tale modificazione, i commi 449 e 450 della L. 296/2006 risultano disporre:

449 - “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

450 – “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.”

Il rinvio effettuato dal comma 449 al rispetto del sistema delle convenzioni di cui **all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488**, porta l'attenzione al fatto che tale **articolo 26, al comma 3**, espressamente esclude i comuni montani fino a 5.000 abitanti dal sistema delle convenzioni e dal riferimento del parametro qualità prezzo, anche mediante l'utilizzo delle procedure telematiche (tra cui il mercato elettronico), stabilendo **3** - “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.”

In tale quadro si inserisce la **legge 7 agosto 2012, n. 135**, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012.

L'articolo 1 comma 1 di questa legge, relativo alla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure, testualmente stabilisce che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”

Conseguentemente, facendo l'articolo 1 comma 1 riferimento ai contratti stipulati in violazione dell'art. 26 della L. 488/99, se ne desume che, dato il comma 3 dell'art. 26, questa disposizione non dovrebbe essere applicabile ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

Sulla base del medesimo ragionamento, non risulterebbe altresì applicabile a tali Comuni il successivo comma 7 che sancisce l'obbligo di approvvigionarsi mediante convenzioni Consip relativamente alle seguenti categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brusson. Responsabile Procedimento: MARCHETTO Paola (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile). Ciò in quanto il primo periodo dello stesso comma 7 fa salvo quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, che, comma già accennato, sanciscono il rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'articolo 26 della L. 488/99.

In quanto sinora descritto si inserisce il comma 4 dell'articolo 1 della L. 135/2012. Tale comma integra il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nella parte relativa ai contratti di rilevanza comunitaria, con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 33. In conseguenza di tale inserimento, l'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 risulta così formulato: **3-bis.** – *“I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.”*

Alla luce della ricognizione di cui sopra, l'interpretazione delle norme citate potrebbe quindi far ritenere che la disciplina cui sono soggetti i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nel caso di contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria – come quello del caso – si riassume nella non applicabilità del sistema delle convenzioni Consip e del mercato elettronico.

SECONDA LINEA DI ANALISI

La seconda linea di disamina della questione è ancor più prudenziale e si muove sull'ipotesi che la linea I non trovi applicazione nel caso di specie, nella sostanza come da analisi condotta dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, (Delibera n. 271/2012/SRCPIE/PAR) che, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (montani e non), restringerebbe l'ambito di non applicabilità del sistema delle convenzioni Consip e del mercato elettronico ai soli affidamenti diretti ex art. 125, commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006, e alle procedure di amministrazione diretta.

Detto questo, si ricorda innanzitutto che l'art. 1 del d.l. 95/2012 convertito con legge 135/2012 stabilisce, ai cc. 7 e 8, che:

7 – *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”*

8 - *“I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche*

conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”

L'elenco tassativo delle categorie merceologiche aventi nuova disciplina rende indubbio il fatto che sia necessario procedere alla scelta del contraente del caso o tramite convenzioni Consip, o per il tramite di procedure ad evidenza pubblica; entrambe le strade che l'Ente dovrà seguire hanno il fine ultimo sia della tutela della concorrenza e del mercato, sia della individuazione di operatori che assicurino all'Amministrazione il concorso al contenimento della spesa pubblica.

L'arrivo tardivo della comunicazione di cessazione di fornitura e la complessità che una gara di tale tipo comporta non rendono possibile per l'Ente muoversi nei termini temporali di legge utili ad assicurare la continuità della fornitura di corrente elettrica.

Al contempo, la ratio principe del **d.l. 95/2012**, ora legge 135/2012, è palesemente quella dell'assicurare il concorso di tutte le Amministrazioni dello Stato al contenimento ed alla riduzione della spesa pubblica, in ragione delle azioni che il Governo nazionale ha dovuto avviare per evitare allo Stato prospettive di default.

In più punti del testo di legge si ripete e si rimarca come lo strumento di acquisto tramite Consip sia da ritenersi privilegiato in ragione della garanzia di prezzo; a tale proposito si veda – ad esempio, **l'art. 1, c. 1** precedentemente citato.

Tale direzione è comunque bilanciata, nel testo di legge, da passaggi come quello citato del successivo c. 7, ove la possibilità di non ricorrere a Consip sia ammessa a condizione che gli affidamenti “*conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. (...)*”.

Il confronto delle tariffe del Lotto I, fasce di prezzo F1, F2, F3 di Consip con quelle proposte da CVA Trading fa emergere la convenienza di queste ultime rispetto a quelle di Consip, con l'aggiunta che quelle di CVA Trading conterrebbero la clausola una salvaguardia tale da far restare le medesime sotto i valori Consip anche al scendere di questi ultimi; si riportano di seguito le tabelle del caso:

Tabella Consip novembre 2012 – tratta da:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=20528&tipoVis=catDoc&id_cat=685&vetrina=PA&idL=&nome=Energia+Elettrica+9&orderBy=attivazione&__pagina=2&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&adfgn_menuId=0&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103

“Corrispettivi”

Prezzi Lotto 1 (al netto delle perdite di rete)	(Euro/MWh)			
	Mono F0	Multi F1	F2	F3
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2012-2015				
Lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica	79,42	79,42	79,42	79,42
Lettera c) UtENZE in BT ricarica veicoli elettrici pubblici	88,62	98,32	93,22	74,32
Lettera d) Altre utenze in bassa tensione	88,62	98,32	93,22	74,32
Lettera e) UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica	79,42	79,42	79,42	79,42
Lettera f) UtENZE in MT ricarica veicoli elettrici pubblici		96,42	89,42	73,32
Lettera g) Altre utenze in media tensione		96,42	89,42	73,32
Lettera h) UtENZE in alta tensione > 35 kV ≤ 150 kV		96,42	89,42	73,32
Lettera i) UtENZE in alta tensione > 150 kV < 220 kV		96,42	89,42	73,32
Lettera j) UtENZE in altissima tensione ≥ 220 kV		96,42	89,42	73,32

Prezzi Lotto 1 (comprensivi delle perdite di rete)	(Euro/MWh)	
	Mono	Multi
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo Integrato		

	F0	F1	F2	F3
Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	87,68	87,68	87,68	87,68
Lettera c) Utenze in BT ricarica veicoli elettrici pubblici	97,84	108,55	102,91	82,05
Lettera d) Altre utenze in bassa tensione	97,84	108,55	102,91	82,05
Lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	83,15	83,15	83,15	83,15
Lettera f) Utenze in MT ricarica veicoli elettrici pubblici		100,95	93,62	76,77
Lettera g) Altre utenze in media tensione		100,95	93,62	76,77
Lettera h) Utenze in alta tensione > 35 kV ≤ 150 kV		98,16	91,03	74,64
Lettera i) Utenze in alta tensione > 150 kV < 220 kV		97,48	90,40	74,13
Lettera j) Utenze in altissima tensione ≥ 220 kV		97,09	90,05	73,83

Tabella CVA Trading

	F1	F2	F3	MONO ORARIA
Prezzi (euro/MWh)	80,40	66,40	51,40	69,40
Sconto regolarità pagamenti (euro/MWh)	0,4	0,4	0,4	0,4
Prezzi con sconti (euro/MWh)	80,00	66,00	51,00	69,00

In conclusione di quanto sin qui dettagliato e posto che la linea II è quella più prudentiale, dal momento che la volontà dell'Ente è quella di applicare le finalità ultime del disposto della l. 135/2012, art. 1, c. 7, unitamente all'assicurare l'economicità dell'operazione a salvaguardia delle casse dell'Ente, vista l'urgenza della questione non dipendente dall'operato dell'Amministrazione si può applicare l'art. 57, c. 2, lett. c) del d.lgs 163/2006 e s.m.i., con affidamento della fornitura di energia nella misura strettamente necessaria ad operatore del medesimo gruppo CVA e con applicazione di tariffe più convenienti di quelle Consip, fermo restando il fatto che tale rapporto potrebbe proseguire solo nelle more di espletamento di una gara ad evidenza pubblica e con l'espressa previsione che se non si dovesse andare in tale direzione il contratto stesso non potrebbe proseguire, a pena di nullità.

A margine, si segnala che con nota via email in data 20/11/2012 il Celva, per via del suo Presidente, ha comunicato ai Sindaci e ai segretari dei Comuni della Valle d'Aosta, ai Presidenti e ai segretari delle Comunità montane della Valle d'Aosta ed al Presidente e al segretario del Consorzio BIM quanto si riporta di seguito:

“in data 14 novembre 2012 il CELVA ha incontrato il Presidente di CVA Trading, dott. Paolo Giachino, il responsabile commerciale, dott. Alberto Sartori, e il responsabile dell'ufficio legale, dott. Marco Bortolotti, per un confronto in merito ai rapporti commerciali fra gli enti locali e la società. L'incontro è stato utile per esaminare le implicazioni connesse al passaggio di fornitura di energia elettrica dalla società Idroelettrica a CVA Trading e all'applicazione delle norme contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Al fine di garantire agli enti locali la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza di riferimento, ovvero nelle more dell'esperimento di proprie autonome procedure di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, CVA Trading ha manifestato la disponibilità di modificare lo schema contrattuale trasmesso agli enti con comunicazione dell'8 e 25 ottobre 2012.

Nello specifico, così come precisato nella comunicazione di CVA Trading, allegata alla presente e datata 15 novembre 2012, viene data all'ente locale la possibilità di recedere dal contratto eventualmente sottoscritto con la società anche prima della scadenza naturale del 31 dicembre 2013. Parimenti, viene annullato l'articolo 7 dello schema contrattuale, inerente ai corrispettivi bilaterali per recesso anticipato.

Informazioni più dettagliate rispetto alle modalità di sottoscrizione del contratto con CVA Trading sono contenute nella documentazione allegata alla presente (...)”.

Alla nota email è stato allegato un documento di CVA Trading che nell'incipit riporta quanto segue:

“Nel caso di accettazione da parte degli Enti del Contratto di fornitura di energia elettrica per l'anno 2013 (nel seguito il “Contratto”), accettazione che dovrà essere comunicata a C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u. entro e non oltre il 23 Novembre 2012, il Contratto potrà essere disdetto dagli Enti anche prima della scadenza naturale del 31 dicembre 2013, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u., restando inteso che la fornitura cesserà con i tempi e le decorrenze stabilite dal Distributore competente.

Ciò posto, l'articolo 7. Corrispettivi bilaterali per recesso anticipato, delle Condizioni Economiche allegate al Contratto, è da intendersi annullato.

Quanto sopra rappresentato, in caso di accettazione del contratto da parte degli Enti, assumerà il valore giuridico di modifica contrattuale.”.

Nel contempo Vi richiediamo cortesemente di:

- i. inoltrare copia della presente agli Enti, possibilmente mediante posta elettronica, mettendo per conoscenza la scrivente al seguente indirizzo clienti.business@cvaspa.it;*
- ii. invitare gli Enti – che nelle more dei tempi necessari per adeguarsi alla recente normativa testé citata e che non abbiano nel frattempo optato per l'approvvigionamento di energia elettrica attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. – di comunicare alla scrivente, qualora interessati ad essere forniti dalla stessa, entro e non oltre il 23 Novembre 2012 l'accettazione del contratto così come modificato dalla presente*

Fermo tutto quanto esposto precedentemente e considerato che nella nota di cui sopra è stata indicata la data del 23/11/2012 per comunicare a CVA Trading l'eventuale adesione alla proposta in parola, si procede ora per come detto e nei termini indicati;

Visto l'art. 5, comma 2, del Regolamento Regionale del 03 febbraio 1999 n°1, "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" che così recita: *“Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;*

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento, stimata in € 116.780,00, trova copertura nel bilancio di gestione 2012/2014 anno 2013 sul Titolo I “Spese correnti” Centro di Responsabilità 02 “Segretario Comunale” Intervento 02 “Acquisizione di beni di consumo e prestazioni di servizio” codice bilancio 1.00.02.02;

Preso atto delle disposizioni dettate dalla legge 136 del 13 agosto 2010 “ *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.*” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori forniture e servizi;

Visti gli artt. 19 e 27 del Regolamento Regionale del 03 febbraio 1999 n° 1, "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della valle d'Aosta" in materia di impegno di spesa;

Visto il regolamento di contabilità, come da ultimo modificato con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 28.12.2011 esecutiva, al capo 4° - *gestione delle spese* - in particolare art. 20, in materia di impegno di spesa;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento Comunale di contabilità che individua le competenze dei responsabili e attesta la propria competenza in materia di spesa;

Visto il titolo III dello Statuto Comunale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della R.A.V.A. n. 14 del 26/03/2002 *Uffici del Comune* evidenziante le competenze del Segretario Comunale;

DETERMINA

1. **Di prendere atto di quanto esposto** nelle premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente ed espressamente richiamate;
2. **Di prendere atto** del disposto dell'art. 1, commi 7 e 8, del D.L. 95 convertito con legge 135/2012;
3. **Di dare atto che** – in ragione di tutto quanto esposto in premessa – la volontà dell'Ente è quella di affidare il servizio di fornitura di energia elettrica applicando le finalità ultime del disposto della l. 135/2012, art. 1, c. 7, unitamente all'esigenza di assicurare l'economicità dell'operazione a salvaguardia delle casse dell'Ente;
4. **Di stabilire che** - stante l'urgenza della questione non dipendente dall'operato dell'Amministrazione – è applicabile l'art. 57, c. 2, lett. c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., e si può procedere pertanto ad **affidare** la fornitura di energia elettrica nella misura strettamente necessaria a CVA Trading - operatore del medesimo gruppo CVA - con applicazione di tariffe più convenienti di quelle Consip, fermo restando il fatto che tale rapporto potrebbe proseguire solo nelle more di espletamento di una gara ad evidenza pubblica e con l'espressa previsione che se non si dovesse andare in tale direzione il contratto stesso non potrebbe proseguire, a pena di nullità;
5. **Di stabilire** che il presente affidamento ha carattere meramente transitorio nelle more di espletamento di apposita gara ex l. 135/2012, dando nel contempo atto che non essendo possibile stabilire ad oggi né se la procedura sarà avviata dall'Ente o da altro soggetto quale ad esempio il Celva (ex l.r. 54/1998), né le relative tempistiche, si reputa conveniente ed opportuno stabilire in massimi mesi 12 (dall'1/1/2013 al 31/12/2013) la durata massima del rapporto contrattuale tra le parti;
6. **Di stabilire** che il lasso di tempo di cui al punto 5) potrà interrompersi preventivamente qualora la procedura ad evidenza pubblica sia avviata e conclusa entro i 12 mesi di rapporto contrattuale;
7. **Di dare atto** che la proroga non è prevista, fatta salva la sola prosecuzione del rapporto tra le parti nelle more di perfezionamento di procedura ad evidenza pubblica avviata prima della data del 31/12/2013 (ex art. 125, c. 10, lett. c) del d.lgs 163/2006 e s.m.i.);
8. **Di impegnare** in favore della ditta C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u. con sede in Via Stazione, n° 34 – 11024 Châtillon (AO) P. I.V.A. 01032450072 la somma complessiva stimata di € **116.780,00** al lordo degli oneri fiscali per la fornitura di cui trattasi. a valere sul Titolo I “Spese correnti” Centro di Responsabilità 02 “Segretario Comunale” Intervento 02 “Acquisizione di beni di consumo e prestazioni di servizio” codice bilancio 1.00.02.02 del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, **annualità 2013**;
9. **Di dare atto che** , salvo diversa organizzazione da formalizzarsi con atto della Giunta Comunale in fase di P.E.G. 2013, la spesa di cui al precedente punto 8. verrà imputata in contabilità analitica come di seguito:
 - Programma 1 Progetto 16 Centro di costo 1611 “Spazi per l'attività dell'ente” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 4.400,00;

- Programma 1 Progetto 16 Centro di costo 1622 “Edificio denominato Ex-asilo” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 1.600,00;
- Programma 1 Progetto 16 Centro di costo 1627 “Autorimesse comunali” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 2.200,00;
- Programma 2 Progetto 21 Centro di costo 2111 “Scuole materne” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 1.930,00;
- Programma 2 Progetto 21 Centro di costo 2121 “Scuole elementari” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 3.500,00;
- Programma 2 Progetto 21 Centro di costo 2131 “Scuola media” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 5.300,00;
- Programma 2 Progetto 21 Centro di costo 2151 “Mensa scolastica” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 2.850,00;
- Programma 2 Progetto 22 Centro di costo 2221 “Biblioteca” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 3.000,00;
- Programma 3 Progetto 31 Centro di costo 3131 “Illuminazione pubblica” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 76.500,00;
- Programma 3 Progetto 31 Centro di costo 3141 “Giardini ed aree verdi” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 1.300,00;
- Programma 3 Progetto 32 Centro di costo 3211 “Acquedotto” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 1.000,00;
- Programma 3 Progetto 34 Centro di costo 3411 “VV.FF. Volontari – Servizi antincendio” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 4.500,00;
- Programma 4 Progetto 41 Centro di costo 4161 “Servizi sanitari” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 2.000,00;
- Programma 4 Progetto 41 Centro di costo 4172 “Interventi vari in campo sociale” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 1.200,00;
- Programma 4 Progetto 42 Centro di costo 4211 “Interventi vari nel campo del turismo” Fattore Produttivo 1251 “Energia elettrica” € 7.000,00;

10. Di impegnare a favore dell’A.V.C.P. l’importo di euro 30,00 a titolo di contributo sulla procedura di aggiudicazione attuata con il presente atto a valere sul Titolo I “Spese correnti” Centro di Responsabilità 02 “Segretario Comunale” Intervento 03 “Trasferimenti correnti” codice bilancio 1.00.02.03 del Bilancio di Previsione 2012/2014, **annualità 2012**, Programma 1 Progetto 12 Centro di Costo 1211 “Segreteria e servizi generali” Fattore Produttivo 1300 “Trasferimenti ordinari a enti, associazioni, ecc” e di autorizzare la Tesoreria comunale Unicredit Banca a pagare, a seguito dell’emissione del bollettino MAV, la somma di € 30,00 per pagamento bollettino MAV a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Via di Ripetta n. 246, 00186 Roma (C.F. 97163520584) per fornitura di energia elettrica;

11. **Di dare atto** che il Celva e la Società CVA Trading srl - con nota email in data 20/11/2012 - hanno formalmente comunicato quanto espresso in premessa, con particolare riferimento alla data del 23/11/2012 quale termine ultimo per comunicare a CVA Trading l'eventuale adesione alla proposta in parola;
12. **Di comunicare** a CVA Trading srl l'adesione alla proposta in parola, dando atto che a titolo prudenziale il sottoscritto Segretario Comunale in data 22/11/2012 ha anticipato via email a CVA Trading l'adozione del presente provvedimento in data 23/11/2012, con conseguente accettazione contrattuale nei termini qui disciplinati;
13. **Di dare atto** già allegata alla nota email del Celva in data 20/11/2011, recante la proposta contrattuale della Società CVA Trading srl, viene depositata agli atti unitamente a copia del presente provvedimento;
14. **Di sottoscrivere** la proposta contrattuale di CVA Trading srl di cui al precedente punto 12);
15. **Di trasmettere** la presente Determinazione, **in duplice copia**, alla Società CVA Trading srl **unitamente alla proposta contrattuale** di cui al punto 14) **firmata dal sottoscritto Segretario Comunale per conto dell'Amministrazione Comunale**, affinché il provvedimento sia sottoscritto per presa visione ed accettazione da CVA Trading srl, nella persona del suo legale rappresentante, ed una copia con timbro e firma sia restituita all'Ente;
16. **Di inviare** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per la registrazione degli impegni di spesa descritti nei precedenti punti 8 e 10;
17. **Di stabilire** che a CVA Trading srl siano a breve trasmessi i modelli utili a rendere le dichiarazioni di legge ex artt. 38, 41 e 42 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. e di dare atto che - visto il termine di inizio del rapporto contrattuale con decorrenza fissata nell'1/1/2013 - la prosecuzione del rapporto medesimo potrà avvenire solo nel caso in cui i riscontri in sede di controllo verso CVA Trading siano tutti favorevolmente negativi;
18. **Di stabilire** che il contratto tra le parti sia risultante dalla proposta di adesione di CVA Trading srl, dal dispositivo del presente provvedimento e sia inclusivo anche dei punti che seguono:

SPESE DI CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

In ragione anche dell'importo contrattuale, sulla scorta della legge 604/1962 e s.m.i. il soggetto affidatario dovrà corrispondere a proprie spese i diritti di segreteria, le spese di registrazione (Ufficio del Registro) e l'apposizione delle necessarie marche da bollo, il tutto secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ente. Sarà onere dell'aggiudicatario la stipula e presentazione, in via preliminare alla sottoscrizione contrattuale, di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/2006 e s.m.i, nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3 della succitata legge.

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità.

Ulteriori obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmetterà con la presente determinazione il Codice Identificativo Gara da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopraccitato D. Lgs. n. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Aosta a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D. Lgs. n. 196/2003.

FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le controversie che derivino dall'interpretazione o dall'applicazione del protocollo tra le parti in argomento sarà esclusivamente quello di Aosta.

- 19. Di stabilire** che il presente provvedimento sia allegato alla proposta contrattuale di CVA Trading srl e del medesimo costituisca parte integrante e sostanziale, con particolare ed espresso riferimento ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 11), 12), 13), 14), 16), 17) e 18);
- 20. Di dare atto** che dell'impegno di spesa assunto al precedente punto 8. verrà tenuto conto in sede di formazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
- 21. Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria, senza la necessità di ulteriori provvedimenti, a ricondurre gli impegni di spesa di cui al precedente punto 8., dettagliato al punto 9, al nuovo piano dei centri di costo e fattori produttivi di cui al P.E.G. che verrà adottato sul prossimo bilancio 2013 al fine di esplicitare analiticamente i costi per il controllo di gestione.

F.to
Il Segretario Comunale
(Dr. Ferruccio Parisio)